



Indicazioni per il calcolo del contributo alla spesa e per la verifica del rispetto delle intensità massime di aiuto in ESL indicate dagli articoli 4 e 25 del Regolamento GBER

Calcolo del contributo alla spesa e delle maggiorazioni.

La misura base del contributo alla spesa concedibile, da elevare eventualmente di cinque punti percentuali al sussistere di almeno una delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) o c) del *Decreto*, è pari al 15 per cento dei costi ritenuti ammissibili in sede istruttoria, per le imprese di piccola e media dimensione, o del 10 per cento, per quelle di grandi dimensioni. Tale misura base è riconoscibile per intero solo qualora il punteggio complessivo conseguito di cui all'allegato n. 12 sia quello massimo di 100 punti o di 85 punti per gli *spin-off* con domanda singola. Tale misura base è invece ridotta, in presenza di un punteggio inferiore a quello massimo, moltiplicando la stessa per il rapporto tra il punteggio conseguito e quello massimo stesso (100 o 85, a seconda dei casi) e troncando il risultato alla prima cifra decimale senza arrotondamento.

Ai fini del riconoscimento della maggiorazione del contributo alla spesa:

- il limite del 10% di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a) del *Decreto* è riferito alle consulenze fornite dall'insieme degli *Organismi di ricerca*;
- la collaborazione internazionale di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b) del *Decreto* deve risultare da uno specifico accordo formale tra le imprese interessate, da allegare al piano di sviluppo, teso a dimostrare la sussistenza di una collaborazione effettiva e stabile tra le stesse imprese finalizzata alla realizzazione del progetto e la funzionalità al progetto stesso delle attività svolte dalle imprese estere; sono pertanto escluse da tale ipotesi le semplici consulenze;

Verifica dell'intensità massima di aiuto.

Ai fini della verifica dell'intensità massima di aiuto concedibile, per la quantificazione dell'equivalente sovvenzione lordo del finanziamento agevolato, il tasso di riferimento è definito, a partire dal tasso base pubblicato dalla Commissione europea sul sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, secondo quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). Il suddetto tasso base è maggiorato in relazione alle seguenti categorie di rating attribuite al soggetto proponente in funzione dei punteggi conseguiti dagli elementi di cui all'allegato n. 12, lettera a, punto 2, come segue: "ottimo", per un punteggio compreso tra 15 e 9, "buono", per un punteggio inferiore a 9 e fino a 6, "soddisfacente", per un punteggio inferiore a 6 e fino a 3,2 e "scarso" per un punteggio inferiore a 3,2. La categoria "scarso" è riferita ad un punteggio che comporta la non presentabilità della domanda di agevolazioni. Agli *spin-off* si attribuisce convenzionalmente una maggiorazione di 400 punti base. Qualora la suddetta verifica dovesse evidenziare il superamento dell'intensità massima, il *Soggetto gestore* riduce, fino a tale concorrenza, il contributo diretto alla spesa.